



Enti locali & Federalismo

LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE
AGROALIMENTARE IN INTERNET

in edicola con



IL GIORNALE DELLE AUTONOMIE

La Consulta ha depositato le motivazioni della sentenza. I sindacati: subito i nuovi contratti

Ccnl, niente blocchi all'infinito Il congelamento degli stipendi ha leso la libertà sindacale

DI LUIGI OLIVERI

«Il reiterato protrarsi della sospensione delle procedure di contrattazione economica altera la dinamica negoziale in un settore che al contratto collettivo assegna un ruolo centrale». Da qui l'illegittimità costituzionale della sequenza di norme che dal 2010 ha bloccato la contrattazione nazionale collettiva riguardante il lavoro pubblico, violando l'articolo 39, comma 1, della Costituzione e, dunque, le prerogative sindacali.

La Corte costituzionale ha depositato ieri le attesissime motivazioni della sentenza n. 178/2015, che ha salvato il governo dall'obbligo di restituire ai dipendenti pubblici quanto perso per effetto dei blocchi alla contrattazione, ma lo obbliga a riaprire al più presto i tavoli negoziali.

La Consulta ha fatto salvi gli effetti pregressi dei vari blocchi succedutesi nel tempo, perché ha ritenuto coerenti con la pluriennalità dei bilanci pubblici una durata a sua volta pluriennale di una misura di contenimento della spesa pubblica, espressamente adottata per fare fronte a una situazione di emergenza finanziaria.

Il legislatore, dunque, ben poteva disporre un blocco della contrattazione prolungato, nell'ambito di un disegno sostanzialmente unitario di risanamento finanziario. Le proroghe alla durata iniziale di tre anni del blocco, secondo la sentenza sono da considerare costituzionalmente legittime, in quanto funzionali a rafforzare nel tempo manovre di risparmio.

Tuttavia, secondo la Consulta, «se i periodi di sospensione delle procedure negoziali e contrattuali non possono essere ancorati al rigido termine di un anno, individuato dalla giurisprudenza di questa Corte in relazione a misure diverse e a un diverso contesto di emergenza (sentenza n. 245 del 1997, ordinanza n. 299 del 1999), è parimenti innegabile che tali periodi debbano essere comunque definiti e non possano essere protratti ad libitum».

La sentenza censura «il carattere ormai sistematico del blocco della contrattazio-

Cosa ha detto la Corte costituzionale

- L'emergenza economica, pur potendo giustificare la stasi della contrattazione collettiva, non può avvalorare un irragionevole protrarsi del «blocco» delle retribuzioni. Si finirebbe, in tal modo, per oscurare il criterio di proporzionalità della retribuzione, riferito alla quantità e alla qualità del lavoro svolto
- L'estensione fino al 2015 delle misure che inibiscono la contrattazione economica e che, già per il 2013-2014, erano state definite eccezionali, svela, al contrario, un assetto durevole di proroghe. In ragione di una vocazione che mira a rendere strutturale il regime del «blocco», si fa sempre più evidente che lo stesso si pone di per sé in contrasto con il principio di libertà sindacale sancito dall'art. 39, primo comma, Cost.
- Il carattere ormai sistematico di tale sospensione sconfinata, dunque, in un bilanciamento irragionevole tra libertà sindacale (art. 39, primo comma, Cost.), indissolubilmente connessa con altri valori di rilievo costituzionale e già vincolata da limiti normativi e da controlli contabili penetranti (artt. 47 e 48 del dlgs n. 165 del 2001), ed esigenze di razionale distribuzione delle risorse e controllo della spesa, all'interno di una coerente programmazione finanziaria (art. 81, primo comma, Cost.). Il sacrificio del diritto fondamentale tutelato dall'art. 39 Cost., proprio per questo, non è più tollerabile.
- Solo ora si è palesata appieno la natura strutturale della sospensione della contrattazione e può, pertanto, considerarsi verificata la sopravvenuta illegittimità costituzionale, che spiega i suoi effetti a séguito della pubblicazione di questa sentenza

razione del blocco della contrattazione (derivante anche dalla violazione di una fitta elencazione di norme e accordi internazionali) solo per il futuro e non per il passato.

Ora, la palla passa al parlamento. La sentenza dà espressamente atto che «sarà compito del legislatore dare nuovo impulso all'ordinaria dialettica contrattuale, scegliendo i modi e le forme che meglio ne rispecchino la natura, disgiunta da ogni vincolo di risultato».

Le reazioni dei sindacati al deposito delle motivazioni della sentenza non si sono fatte attendere. Tutti chiedono al governo di riaprire immediatamente il tavolo contrattuale.

«Da una prima valutazione delle motivazioni della sentenza della Corte costituzionale, che ha dichiarato illegittimo il blocco dei contratti nella p.a., rivendichiamo l'apertura immediata del tavolo di contrattazione per il rinnovo dei contratti pubblici», hanno commentato i segretari generali di Fp Cgil (Rossana Dettori), Cisl Fp (Giovanni Faverin), Uil Fpl (Giovanni Torluccio) e Uilpa (Nicola Turco) sulle motivazioni della sentenza dell'Alta corte. «Il blocco di sei anni non è più tollerabile, per usare le stesse parole della Consulta, e rivendichiamo il pieno diritto al contratto, anche e soprattutto per il ruolo che autorevolmente la Corte ci riconosce. Quest'ultima ha infatti scritto nel suo dispositivo che il blocco sistematico della contrattazione sconfinata in un bilanciamento irragionevole tra libertà sindacale ed esigenze di controllo della spesa». «La Corte», proseguono i sindacati, «con parole nette e chiare, scrive che il sacrificio del diritto fondamentale tutelato dall'art. 39 Cost non è più tollerabile. Noi lo diciamo da tempo mentre il governo ha irresponsabilmente aspettato che si pronunciasse la Corte». Tutti temi che il sindacato riproporrà mercoledì prossimo in occasione della manifestazione nazionale per il rinnovo dei contratti e «per una vera riforma della p.a.».

—© Riproduzione riservata—



L'aula di udienza della Corte costituzionale

ne, che è sconfinato «in un bilanciamento irragionevole tra libertà sindacale (art. 39, primo comma, Cost.), indissolubilmente connessa con altri valori di rilievo costituzionale e già vincolata da limiti normativi e da controlli contabili penetranti (artt. 47 e 48 del dlgs n. 165 del 2001), ed esigenze di razionale distribuzione delle risorse e controllo della spesa, all'interno di una coerente programmazione finanziaria (art. 81, primo comma, Cost.)». Sic-

ché «il sacrificio del diritto fondamentale tutelato dall'art. 39 Cost., proprio per questo, non è più tollerabile».

La sentenza rileva che è stata l'entrata in vigore delle disposizioni della legge di stabilità per il 2015 a tendere «a rendere strutturali» i blocchi contrattuali introdotti «per effetto del dpr n. 122 del 2013 e della legge n. 147 del 2013», come dimostrato «dall'art. 1, comma 255, della legge n. 190 del 2014, che, fino al 2018, cristallizza

l'ammontare dell'indennità di vacanza contrattuale ai valori del 31 dicembre 2013».

Solo nel 2015, allora, «si è palesata appieno la natura strutturale della sospensione della contrattazione e può, pertanto, considerarsi verificata la sopravvenuta illegittimità costituzionale, che spiega i suoi effetti a séguito della pubblicazione di questa sentenza».

Ecco, dunque, perché la Consulta ha ritenuto di far valere l'incostituzionalità della reite-

La sentenza
sul sito www.italiaoggi.it/documenti